

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03878

Atto n. 3-03878 (*in Commissione*)

Pubblicato il 13 luglio 2017, nella seduta n. 858

MORONESE , PUGLIA , GIARRUSSO , PAGLINI , CAPPELLETTI , LEZZI , SANTANGELO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

con il decreto 24 luglio 2015 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è stato definito il quadro normativo relativo alla pesca con le imbarcazioni definite in gergo turbosoffianti, oppure draghe idrauliche, ed è stata approvata la nuova versione del Piano nazionale di gestione delle draghe idrauliche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2015, supplemento ordinario n. 48, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;

il suddetto piano contiene le specifiche generali per questo tipo di pesca, regione per regione, tenendo conto della conformazione della costa e del tipo di molluschi, che è possibile pescare con questi strumenti, altamente invasivi per il territorio, della flotta di imbarcazioni abilitate;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

con riferimento alla Regione Campania si evidenzia che questo tipo di pesca è sostanzialmente residuale all'interno del panorama generale della pesca, sia per il numero delle imbarcazioni, circa l'1 per cento della flotta regionale, sia per il tonnellaggio, circa il 3 per cento della flotta regionale;

il piano indica le zone in cui è possibile effettuare il descritto tipo di pesca, nel caso del litorale Domitio, dalla foce del Garigliano fino al tratto di costa prospiciente il lago Fusaro, un territorio esteso circa chilometri 50, talvolta soggetto a limitazioni temporali dovute all'inquinamento;

in merito al pescato, l'attività riguarda i molluschi bivalvi, in particolare il cannolicchio, ad una profondità che va dai 2 ai 3 metri, e la vongola, ad una profondità dai 4 ai 7 metri. Tuttavia la particolare orografia della costa non consente questo tipo di pesca, in quanto vietata, in assenza di deroghe specifiche, entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa (circa metri 580). Questa deroga tuttavia è stata rilasciata, come avvenuto anche per gli anni precedenti, con decreto ministeriale 15 dicembre 2016 ed è valida per tutto il 2017. In pratica è consentito alle imbarcazioni di avvicinarsi alla costa fino a quasi sbarcare a riva alla ricerca di soli cannolicchi;

considerato inoltre che, ad avviso degli interroganti questo metodo di pesca risulterebbe altamente invasivo per l'ambiente e per il relativo ecosistema di riproduzione del mollusco bivalvo, in quanto utilizza enormi rastrelli, che rovistano completamente il fondale sabbioso, rendendolo privo di consistenza e simile alle sabbie mobili, ma soprattutto aspirando tutto ciò che è nel fondale, quindi molluschi, la cui pesca non è consentita con tali strumenti, di taglia notevolmente inferiore a quella pescabile;

considerato tuttavia che:

il limite di 0,3 miglia nautiche, entro cui non è consentito effettuare tale tipo di pesca, previsto dal citato regolamento (CE) n. 1967/2006, è stato derogato con decreto 15 dicembre 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per tutto il 2017 per l'area del litorale Domitio, e pertanto tali imbarcazioni possono nella sostanza avvicinarsi alla costa, esclusione fatta per il solo periodo estivo (1° maggio - 31 ottobre) dalle ore 7 alle ore 20, per effetto delle ordinanze inerenti alla balneazione, e solo per i fatidici 200 metri dalla costa, riservati appunto alla fruizione balneare;

la Capitaneria di porto presente sul territorio di Mondragone, che ha competenza in merito, quando allertata dalle segnalazioni che in continuo vengono fatte, ha cercato di intervenire, tuttavia non disponendo di mezzi acquatici, soprattutto per il periodo invernale, non può far altro che girare la segnalazione alla sede di Pozzuoli, oppure alla Guardia di finanza. In molti casi si è riusciti a far sanzionare questi pescatori, ma solo quando la loro attività era in contrasto con le norme vigenti (pesca di mitili diversi dai cannolicchi);

considerato infine che:

il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 dell'8 aprile 2011, stabiliscono disposizioni dettagliate per quanto concerne le modalità di gestione e controllo della flotta comunitaria e delle navi di Paesi terzi, che operano in acque comunitarie attraverso gli impianti di localizzazione satellitare (*blue box*), al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai pescherecci ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle loro acque;

in sintesi il suddetto regolamento sul controllo, a partire dal 1° gennaio 2012, obbliga i pescherecci di "lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore ai 15" ad installare a bordo un dispositivo pienamente funzionante, che consenta la localizzazione satellitare e identificazione automatica del peschereccio da parte del "sistema di controllo dei pescherecci via satellite" (SCP) che fornisce, a intervalli regolari, alle Autorità di pesca i dati relativi alla posizione, alla rotta e alla velocità dei pescherecci;

il decreto 1° marzo 2012 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2012, n. 107), recante "Esenzioni previste dal regolamento 1224/2009 agli obblighi del dispositivo di localizzazione ed identificazione del peschereccio ed alla compilazione e trasmissione elettronica dei dati", prevede la possibilità per i pescherecci di lunghezza fuori tutto o superiore a 12 metri ed inferiore a 15, battenti bandiera nazionale, che non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto, di essere esonerati dall'obbligo di installare a bordo il sistema di controllo che consenta la localizzazione ed identificazione automatica del peschereccio;

lungo il litorale Domitio aversano sono state in diverse occasioni accertate illecite attività nel settore della pesca, come risulterebbe anche da notizie stampa ("*napolivillage*", del 29 settembre 2016) secondo le quali l'Ufficio locale marittimo di Mondragone, nel tratto di mare compreso fra la foce del canale Agnena e la foce del fiume Garigliano, ha individuato "alcune draghe idrauliche intente in attività di pesca dei molluschi bivalvi in spregio alle principali normative in materia. Nello specifico sono stati controllati n.2 pescherecci, che effettuavano la pesca con draga idraulica sotto costa, in zona e in tempi vietati dalle norme nazionali e comunitarie che prevedono il divieto di esercitare tale tipo di pesca ad una distanza < 0,3 miglia (art. 13 com. 2 del reg (ce) 1967/2006 e in acque profonde meno di 3 metri (art. 6 comma 6 del d.m. 22/12/2000)",>

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, a tutela dell'ambiente e del settore del comparto della pesca, non intendano dotare di maggiori risorse e mezzi, adeguati al territorio, l'Ufficio locale marittimo di Mondragone (Locamare), che ha competenza dal Garigliano fino al Volturno circa, considerato che il litorale interessato è interamente sabbioso e non dispone di porticcioli per l'attracco di imbarcazioni, escluso gli ormeggi stagionali nei due fiumi Garigliano e Volturno, consentendo, non solo un pronto ed immediato intervento, ma soprattutto costituendo un valido deterrente allo svolgimento di qualunque attività illecita in mare;

se non ritengano, nei limiti delle rispettive attribuzioni, opportuno estendere l'obbligo alle imbarcazioni da pesca professionali inferiori ai 15 metri di lunghezza di installare a bordo le *blue box* ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1224/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, così da poter monitorare in remoto l'attività dei pescherecci.